



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, articolo 12 – DM 16 dicembre 2010, articolo 16 – Modalità e criteri regionali per la verifica dell'idoneità tecnico-produttiva delle unità vitate per l'iscrizione allo Schedario viticolo – Campagna 2011/2012.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

D E L I B E R A

- di approvare, per la campagna 2011/2012, le modalità ed i criteri regionali per la verifica dell'idoneità tecnico-produttiva delle unità vitate per l'iscrizione allo Schedario viticolo, ai fini della rivendicazione della produzione delle Denominazioni di Origine Protetta (DOP) ed Indicazioni Geografiche Protette (IGP) ricadenti nella regione Marche, riportati nell'allegato A alla presente di cui è parte integrante e sostanziale;
- di fissare al 30/09/2011 il termine ultimo regionale per la presentazione delle richieste di idoneità delle unità vitate nello Schedario viticolo ai fini della rivendicazione delle produzioni a DOP e a IGP della campagna 2011/2012;
- di affidare al dirigente della P.F. Competitività e sviluppo dell'impresa agricola l'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione del presente atto;
- di trasmettere copia del presente atto al MIPAAF ed alle strutture incaricate del controllo delle produzioni a DOP e a IGP della Regione Marche;
- di dare ampia diffusione del presente atto ai Consorzi di tutela vini a DOP e a IGP, alle Associazioni di categoria, alle Centrali cooperative e alle Organizzazioni di prodotto del settore vitivinicolo operanti sul territorio regionale, anche mediante pubblicazione sul sito internet della Regione Marche all'indirizzo: www.agri.marche.it;

Y




DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della L.R. 17/03.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Elisa Moroni


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Gian Mario Spacca
(Paolo Petrini)


DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
- Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;
- Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
- Regolamento (CE) n. 436/2009, della Commissione del 26 maggio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
- Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;
- Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) 607/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
- D.Lgs 30 aprile 1998, n. 173 recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, in particolare l'art. 15 che prevede, avvalendosi del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), misure di semplificazione amministrativa e l'interconnessione dei sistemi informativi degli enti preposti alla gestione dei dati ed ai controlli delle produzioni vitivinicole in questione;
- D. Lgs legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- D.P.R. 01/12/1999, n. 503: "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173;
- Decreto Ministeriale 26 luglio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000, relativo ai termini e le modalità per la dichiarazione delle superfici vitate, in particolare il paragrafo 6 che definisce la superficie vitata;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 02/11/2010 recante: Disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.) e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 16 dicembre 2010 recante: Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;
- Circolare AGEA Coordinamento Prot. N. ACIU.2011.143 del 17 febbraio 2011, avente per oggetto: VITIVINICOLO – Istruzioni generali sulla misurazione dei vigneti in Italia;
- Legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20: "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione", e successive modifiche ed integrazioni.

Motivazioni ed esito dell'istruttoria

Il regolamento (CE) n. 436/2009 concernente lo schedario viticolo, di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 relativo all'OCM vitivinicolo, definisce lo schedario viticolo e gli elementi che lo compongono.

Il D. Lgs n. 61/2010, in particolare l'articolo 12 comma 3 e l'articolo 14 commi 1, 2 e 3, definisce i principi su cui si basa la rivendicazione delle produzioni a Denominazione di Origine Protetta (DOP) e a Indicazione Geografica Protetta (IGP) dei vini, rinviando a decreti attuativi l'applicazione della materia.

Il Decreto del MIPAAF del 16/12/2010, in particolare gli articoli 3, 4, 15, 16, 17, 18, 21 e 22, fissa le norme comuni per la costituzione e aggiornamento dello schedario viticolo ai fini della gestione del potenziale viticolo e per la rivendicazione delle produzioni a DOP e a IGP. Definisce inoltre gli ambiti e le competenze delle vari soggetti coinvolti.

In particolare :

- *l'articolo 3* adotta le definizioni in merito allo Schedario viticolo, indicando tra le caratteristiche dell'Unità vitata anche l'attitudine a produrre vini a DOC/DOCG (DOP) e a IGT (IGP);
- *L'articolo 4* stabilisce che lo Schedario viticolo, strutturato ai sensi del Reg. (CE) n. 436/2009, è parte integrante del SIAN nonché del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), ed è dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS). Le informazioni inerenti la gestione del potenziale viticolo presenti nei sistemi informativi regionali confluiscono nello Schedario viticolo in ambito dei servizi SIAN, secondo le modalità informatiche concordate tra Agea Coordinamento e le regioni e province autonome;
- *l'articolo 15* adotta le definizioni di vigneto e vigna ai fini della rivendicazione;

cy



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

– *l'articolo 16* definisce le procedure per la verifica dell'idoneità' dei vigneti ai fini dell'iscrizione allo schedario e della rivendicazione dei vini a DO, disponendo che le Regioni e Province autonome determinano le modalità e i criteri per la verifica dell'idoneità' tecnico-produttiva delle unità vitate per l'iscrizione allo Schedario viticolo, ai fini della rivendicazione della produzione delle relative DO, tenendo conto degli elementi contenuti negli specifici disciplinari di produzione DO;

– *l'articolo 17* prevede che la rivendicazione delle produzioni a DOP e a IGP avvenga in maniera unificata con la dichiarazione di vendemmia e di produzione, sulla base dei dati provenienti dallo schedario viticolo;

– *l'articolo 18* determina le condizioni per la scelta vendemmiale

– *gli articoli 21 e 22*, rispettivamente le modalità e termini di attuazione del trasferimento e dell'allineamento dei dati nello schedario viticolo a partire dagli archivi esistenti, ivi compresi quelli dei preesistenti ex Albi a DOP e Elenchi a IGP, e i termini di applicazione e le disposizioni transitorie. In via transitoria per la campagna 2010/2011, poiché non completata la fase di allineamento dei dati su schedario viticolo a seguito di integrazione dei data-base provenienti da fonti diverse, il comma 5 dell'articolo 22 del DM 16/12/2010 prevedeva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 2006.

In data 08/03/2011, Agea Coordinamento ha disposto la chiusura dell'applicativo SW "Potenziale Viticolo" per la gestione delle superfici vitate, al fine di effettuare il trasferimento della relativa base-dati su GIS del Fascicolo Aziendale di SIAN di cui all'articolo 21 del DM 16/12/2010.

Nel proprio documento di lavoro "Attuazione del DM 16/12/2010 – Idoneità delle superfici vitate alle produzioni DOP e IGP – Rivendicazione annuale delle produzioni" versione 1.0 del 25/05/2011, AGEA Coordinamento ha esposto alle Regioni gli elementi, che sulla base della costituzione dello schedario viticolo, sono necessari al fine di garantire la rivendicazione delle produzioni a DOP e a IGP.

In data 27 giugno 2011, Agea Coordinamento ha messo a disposizione delle Regioni l'applicativo per la correzione delle anomalie generate a seguito del trasferimento della base-dati del SW "Potenziale Viticolo" su GIS del Fascicolo Aziendale di SIAN, senza tuttavia che sia noto il dato aggregato e sintetico delle varie tipologie di anomalie esistenti, ma al momento, non è stato messo a disposizione della Regione alcun applicativo per la gestione delle idoneità delle superfici vitate ai fini della successiva rivendicazione.

Nel contempo si prende atto che dalla prossima campagna vendemmiale entrano in produzione nuove superfici vitate e in vigore diversi nuovi disciplinari di produzione a DOP ed a IGP regionali, e che pertanto è quanto mai necessario provvedere a registrarne l'idoneità a carico delle unità vitate interessate.

Si rileva la necessità di garantire tempestivamente ai produttori gli strumenti per la presentazione delle richieste di nuove idoneità delle superfici vitate in vista dell'imminente vendemmia, che potrebbe avvenire già dal prossimo mese di agosto 2011, al fine di garantire ai produttori la possibilità di rivendicare le produzioni a DOP e a IGP che per quanto esposto, salvo diverse future indicazioni, sarà effettuata tramite dichiarazione unificata con la dichiarazione di vendemmia e produzione tramite i servizi su SIAN (articolo 17 del DM 16/12/2010).

Tale facoltà deve conciliarsi con gli adempimenti propri della Regione che, ai fini della verifica dell'idoneità, richiedono controlli in campo i quali, per motivi tecnici ed organizzativi, non possono essere effettuati dopo la vendemmia.

cy



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ai fini del presente atto, per richiesta di nuova idoneità si intende la richiesta di idoneità di superfici vitate mai iscritte agli ex albi/elenchi ovvero richiesta di idoneità di superfici vitate già iscritte a denominazioni diverse. Il trattamento delle posizioni iscritte agli ex albi e/o elenchi che non richiedono modifiche ed integrazioni, avverrà secondo disposizioni regionali di prossima emanazione.

In data 14 luglio 2011 si è svolta una riunione tecnica presso AGEA Coordinamento nel corso della quale sono stati illustrati gli elementi minimi per procedere alla richiesta di idoneità compreso il fac-simile di modello da utilizzare.

Nel corso della riunione si è preso atto della non immediata attivazione dell'applicativo informatico allo scopo preposto.

Tutto ciò premesso e considerato, per non disattendere le sollecitazioni dei produttori, si ritiene opportuno definire le procedure transitorie regionali per la richiesta dell'idoneità delle unità vitate alle produzioni a DOP e a IGP per la vendemmia 2011.

Le modalità ed i criteri, che tengono conto della prassi regionale per il riconoscimento dell'idoneità a produrre secondo i disciplinari vigenti e degli orientamenti nazionali, alla luce del nuovo quadro normativo introdotto con il D.Lgs. 61/2010 e DM 16/12/2010, sono riportati nell'allegato A alla presente deliberazione della quale formano parte integrante e sostanziale.

In particolare si dà atto della nota circolare del MIPAAF – SAQ IX - prot. n. 12051 del 23 giugno 2011, in risposta al quesito sull'applicazione dell'articolo 14, comma 3 del D.Lgs 61/2010 e articoli 1,16,17 e 18 del DM 16/12/2010. Nella risposta si precisa che la possibilità di assegnare una unità vitata "anche parzialmente a uno o più vigneti", non è consentita dall'articolo 14, comma 3, del D.Lgs n. 61/2010, relativo anche alla coesistenza di più DOP e/o IGP sullo stesso vigneto ed all'abbattimento della resa di uve e di vino per Ha (al limite previsto dal disciplinare più restrittivo), in caso di contemporanea rivendicazione annuale di due o più DOP o IGP dallo stesso vigneto. Il chiarimento del MIPAAF continua precisando che in tal senso sono state adottate le disposizioni di cui al DM 16 dicembre 2010, relative allo schedario viticolo ed alle dichiarazioni vitivinicole, nel cui ambito l'unità vitata è stata disciplinata come una superficie vitata di base ed indivisibile. Tale unità vitata può essere poi attribuita ad uno o più vigneti ed ad una o più DOP o IGP, qualora sussistano le compatibilità tecnico-produttive previste dai relativi disciplinari. Ciò premesso, il MIPAAF conclude che qualora sussista l'interesse da parte di taluni produttori vitivinicoli, l'eventuale frazionamento di una unità vitata in due o più vigneti deve avvenire antecedentemente alla rivendicazione produttiva annuale, in conformità al procedimento amministrativo ed alle relative procedure informatiche stabilite dalle competenti Regioni in accordo con AGEA Coordinamento.

Proposta

Per quanto sopra esposto si propone alla Giunta Regionale di adottare un atto avente come oggetto: "D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, articolo 12 – DM 16 dicembre 2010, articolo 16 – Modalità e criteri regionali per la verifica delle idoneità tecnico-produttiva delle unità vitate per l'iscrizione allo Schedario Viticolo – Campagna 2011/2012".

Il responsabile del procedimento

Silvana Paoloni



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Posizione di Funzione
Competitività e sviluppo dell'impresa agricola

VISTO

Il dirigente responsabile
Roberto Luciani

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione

Il dirigente del servizio
Cristina Martellini

La presente deliberazione si compone di n. 15 pagine, di cui n. 8 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta

Elsa Moroni



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO (A) alla delibera di Giunta Regionale n. _____ del _____

Modalità ed i criteri regionali per la verifica dell'idoneità tecnico-produttiva delle unità vitate per l'iscrizione allo Schedario Viticolo, ai fini della rivendicazione della produzione delle Denominazioni di Origine Protetta (DOP) ed Indicazioni Geografiche Protette (IGP) ricadenti nella regione Marche.

Premessa

Con l'entrata in vigore del DM 16/12/2010 a decorrere dalla campagna 2011/2012 cessa l'operatività degli Albi dei vigneti a Denominazione di Origine Protetta DOP (DOP, menzioni tradizionali per l'Italia DOC/DOCG) o a Indicazione Geografica Protetta e gli Elenchi delle vigne a IGT (IGP, menzione tradizionale per l'Italia IGT), attivi in vigenza della legge 164/92, e pertanto la verifica dei requisiti di idoneità di una superficie vitata a produrre un determinato vino a DOP o a IGP avviene sulla base dell'idoneità della singola unità vitata, che in fase di rivendicazione, da sola o congiuntamente ad altre unità vitate concorre a costituire *il vigneto*, che deve rispondere ai requisiti dei relativi disciplinari di produzione (cfr articolo 15 del DM 16/12/2010).

Sempre dalla campagna 2011/2012, fatte salve disposizioni future, la dichiarazione di vendemmia e produzione di cui al regolamento (CE) n. 436/2009, avviene in maniera unificata con la rivendicazione delle produzioni a DOP e a IGP a partire dai dati dello schedario viticolo.

In applicazione dell'articolo 16 del DM 16/12/2010, le Regioni determinano le modalità e i criteri per la verifica dell'idoneità tecnico-produttiva delle unità vitate per l'iscrizione allo schedario viticolo, ai fini della rivendicazione della produzione delle relative DOP e IGP, tenendo conto degli elementi contenuti negli specifici disciplinari di produzione.

Poiché non sono ancora definite con Agea Coordinamento e Organismo Pagatore Agea le modalità di implementazione informatica della richiesta di riconoscimento di idoneità delle unità vitate ai fini dell'iscrizione nello schedario viticolo e della conseguente dichiarazione di vendemmia e/o di produzione anche ai fini della rivendicazione delle produzioni a DOP e a IGP, è necessario adottare modalità regionali transitorie che, con i criteri stabiliti con il presente atto, consentono ai produttori e alle competenti strutture regionali, di effettuare regolarmente la rivendicazione delle produzioni a DOP e a IGP.

DEFINIZIONI

Schedario viticolo: è lo strumento previsto dall'art. 185-bis del regolamento (CE) del Consiglio n. 1234/2007 e dal regolamento (CE) applicativo, della Commissione n. 436/2009. Lo Schedario viticolo è parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), ed è dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS).

clj



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Campagna viticola: inizia il 1° agosto di un determinato anno e termina il 31° luglio dell'anno successivo.

Impianto di un vigneto: messa a dimora delle barbatelle innestate.

Unità vitata: è una superficie continua coltivata a vite che ricade su una particella catastale, condotta da una singola azienda, che è omogenea per le seguenti caratteristiche: forma di allevamento, sesto di coltivazione e densità di impianto, anno di impianto, presenza di irrigazione, tipologia delle strutture, stato di coltivazione, varietà di uva (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15% del totale; in tal caso è fatto obbligo di indicare «altri a bacca bianca» o «altri a bacca nera» o gli specifici vitigni e la percentuale dei ceppi relativi ad ogni vitigno complementare), attitudine a produrre vini DOCG, DOC, IGT.

Vigneto: unicamente ai fini della rivendicazione delle produzioni dei vini a DOP e a IGP, è l'unità di base, costituita da una unità vitata o da un insieme di unità vitate, anche non contigue, compatibile con le condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione DOP o a IGP.

MODALITA'

Richiesta di riconoscimento di nuova idoneità delle singole unità vitate.

Ai fini del presente atto, per richiesta di nuova idoneità si intende la richiesta di idoneità di superfici vitate mai iscritte agli ex albi/elenchi ovvero richiesta di idoneità di superfici vitate già iscritte a denominazioni diverse. Il trattamento delle posizioni iscritte agli ex albi e/o elenchi che non richiedono modifiche ed integrazioni, avverrà secondo disposizioni regionali di prossima emanazione.

Viene adottato un modello cartaceo, conforme al **Modello A**, comprensivo di frontespizio e allegato, in calce al presente atto, di richiesta di nuova idoneità di unità vitate alla produzione di uve a DOP/IGP, sottoforma di autodichiarazione sottoscritta dal conduttore, in cui sono elencate per ciascun CUAA e per ciascuna DOP e IGP, e tipologia, l'elenco delle UV ritenute idonee. Tale modello viene utilizzato anche per le richieste di modifica delle idoneità già attribuite, come derivanti dalle informazioni degli ex Albi dei vigneti a DO e ex Elenchi delle vigne a IGT.

Sono equivalenti a richieste di idoneità le istanze di nuova iscrizione presentate, fino all'adozione del presente atto, su modelli adottati con precedenti disposizioni regionali, fatte salve le necessità di modifica ed integrazione.

Per le richieste di idoneità si utilizzano i codici delle denominazioni riportati in Tabella codici allegata.

Adempimenti del produttore

Le richieste di riconoscimento di nuova idoneità sono presentate dai produttori alla Struttura Decentrata Agricoltura della Regione competente per territorio (SDA), secondo il Modello A, **entro e non ol-**



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

tre il 30/09/2011. Eventuali rettifiche di richieste presentate entro tale termine potranno essere presentate alla SDA entro e non oltre il 31/12/2011

Il produttore presenta la richiesta di riconoscimento di nuova idoneità delle unità vitate con i dati risultanti dal Fascicolo Aziendale.

Il produttore compila il modello di richiesta di nuova idoneità inserendo le unità vitate nel quadro riferito alla denominazione (DOP e IGP) e tipologia (codice ministeriale fino al nono carattere) per la quale richiede il riconoscimento.

Il Modello A di cui al presente atto è valido fino all'attivazione dell'apposito applicativo informatico sul portale www.sian.it per la richiesta di idoneità. Non saranno ritenute valide le domande su modelli cartacei presentati successivamente alla data di attivazione dell'applicativo informatico sul portale SIAN.

Adempimenti delle Strutture Decentrate Agricoltura (SDA)

Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-produttiva delle unità vitate la SDA competente per territorio, entro e non oltre il termine fissato per la rivendicazione delle produzioni 2011/2012, procede secondo le modalità di seguito riportate:

- Nel caso di superfici vitate non identificate come unità vitate, in quanto non avente corrispondente poligono con codice n. 410 o scheda UN.AR. (Unità Arborea) nello schedario viticolo, e quindi non univocamente identificabili nel suddetto modello, la SDA genera, mediante le funzionalità dell'applicativo informatico su portale SIAN, la scheda UN.AR. ed il relativo poligono grafico su GIS.
- La SDA procede alla verifica documentale ed in loco dei requisiti delle unità vitate oggetto di richiesta di riconoscimento d'idoneità, secondo i criteri stabiliti nel presente atto, che si conclude con esito sintetico di idoneità Si/No, registrato nell'apposita colonna del Modello A.
- Nel caso la SDA non possa effettuare la verifica in loco, la stessa procederà al rilascio di idoneità provvisoria, registrata nell'apposita colonna del Modello A. In questo caso può non essere disegnato il poligono dell'UV su GIS. In ogni caso deve essere generata la scheda UN.AR. per ogni UV.
- L'esito dell'istruttoria è registrato a sistema tramite le funzionalità dell'apposito applicativo sul portale SIAN, quando attivato.

CRITERI

La verifica dell'idoneità tecnico-produttiva delle unità vitate a produrre una determinata tipologia di vino a DOP e a IGP da parte delle SDA, avviene secondo i seguenti criteri.

Una unità vitata è idonea alla produzione di un determinato vino a DOP o IGP se:

chy



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- E' iscritta interamente nello Schedario viticolo. Il comma 5 dell'articolo 4 del DM 16/12/2010 recita: *"L'iscrizione delle unità vitate nello Schedario viticolo costituisce presupposto inderogabile per procedere a variazioni del potenziale produttivo viticolo aziendale e per accedere alle misure strutturali e di mercato ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, e per adempiere alle disposizioni in materia di dichiarazione annuale di vendemmia e di produzione e di rivendicazione delle produzioni a DOP e a IGP"*. Data una unità vitata (ogni unità vitata è compiutamente descritta tramite una scheda UN.AR. e uno poligono associato), il frazionamento della stessa, che comunque deve avvenire antecedentemente alla rivendicazione delle produzioni a DOP e a IGP, è possibile solo se si verificano delle modifiche alle condizioni di omogeneità che ne avevano determinato la precedente individuazione. Ciò anche alla luce della risposta della competente Direzione del MIPAAF del 12051 del 23/06/2011 al quesito della Regione Piemonte, a nome e per conto di tutte le Regioni e Province autonome prot. n. 14621 del 13/06/2011.
- Risponde ai requisiti minimi previsti dal relativo disciplinare (zona di produzione, varietà, sistemi di impianto e tecniche colturali ammesse ecc.).
- E' entrata in produzione.

In ogni caso l'idoneità a produrre un determinato vino a DOP e a IGP, riconosciuta alla singola unità vitata in fase di iscrizione a schedario, deve intendersi come prerequisito per la determinazione dell'idoneità produttiva del vigneto che sarà costituito in fase di rivendicazione a cura del produttore, con riferimento alle disposizioni dei disciplinari di produzione.

Ai fini della rivendicazione produttiva annuale, ciascun vigneto può essere costituito da una o più unità vitate, ma in nessun caso può essere riferito ad una frazione di unità vitata. E' fatto salvo l'eventuale frazionamento ai fini rivendicativi della produzione della stessa unità vitata (corrispondente al vigneto) di cui al citato articolo 14, comma 3, del D.Lgs n. 61/2010, che comporta l'abbattimento di resa.

Qualora sussista l'interesse da parte di taluni produttori vitivinicoli, l'eventuale frazionamento di una unità vitata in due o più vigneti deve avvenire antecedentemente alla rivendicazione produttiva annuale, in conformità al procedimento amministrativo ed alle relative procedure informatiche stabilite dalle competenti Regioni in accordo con AGEA Coordinamento.



REGIONE MARCHE

RICHIESTA DI IDONEITA' ALLA PRODUZIONE DI UVE A DOP/IGP
DM 16 Dicembre 2010 - art. 16

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA

1 1 MARCHE
COD. ISTAT DESCRIZIONE

Spett.le
REGIONE MARCHE
Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca
Struttura Decentrata Agricoltura di:

Spazio riservato al protocollo regionale

FINALITA' DOMANDA

- domanda iniziale
 domanda di modifica

Spazio riservato all'ufficio regionale: Protocollo della domanda iniziale

QUADRO A - AZIENDA

SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA (GGMMAAAA)

SESSO

COMUNE DI NASCITA

PROVINCIA

M F

DOMICILIO O SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

NUMERO TELEFONO

CODICE ISTAT

COMUNE

PROVINCIA

CAP

Comune Provincia

INDIRIZZO E-MAIL

NUMERO TELEFONO CELLULARE

RAPPRESENTANTE LEGALE

CUAA (CODICE FISCALE)

TIPO RAPPRESENTANZA

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA (GGMMAAAA)

SESSO

COMUNE DI NASCITA

PROVINCIA

M F

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

NUMERO TELEFONO

CODICE ISTAT

COMUNE

PROVINCIA

CAP

Comune Provincia

QUADRO B - SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA E RELATIVI ALLEGATI

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Tipo documento: _____ N. _____ Data scadenza: _____

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

Fatto a: _____ il: _____

I dati riportati nel presente modello sono resi disponibili al SIAN e riproducibili in qualsiasi momento.

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda e negli allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

Il richiedente, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, con l'apposizione della firma sottostante, autorizza ai sensi del D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali. Inoltre, ai sensi del reg. (CE) 1995/06, autorizza l'uso dei propri dati personali da parte degli Organi ispettivi e la pubblicazione del suo nome nei registri dei beneficiari di fondi comunitari.

IN FEDE

Firma del richiedente o del rappresentante legale

TABELLA CODICI DENOMINAZIONI

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Codice Denominazione				Codice Sottozona	Codice Varietale			Codice Colore	Descrizione
DOCG	A029				X	150			2	CONERO
	A030				X	262			2	VERNACCIA DI SERRAPETRONA SPUMANTE
	A045				X	254			1	CASTELLI DI JESI VERDICCHIO RISERVA
	A045				A	254			1	CASTELLI DI JESI VERDICCHIO RISERVA CLASSICO
	A046				X	254			1	VERDICCHIO DI MATELICA RISERVA
	A060				X	181			1	OFFIDA PASSERINA
	A060				X	184			1	OFFIDA PECORINO
	A060				X	999			2	OFFIDA ROSSO
DOC	B050				X	025			1	BIANCHELLO DEL METAURO
	B160				X	888			1	COLLI MACERATESI BIANCO
	B160				X	999			2	COLLI MACERATESI ROSSO
	B160				X	124			1	COLLI MACERATESI RIBONA
	B160				X	218			2	COLLI MACERATESI SANGIOVESE
	B106				X	025			1	COLLI PESARESIS BIANCAME
	B106				X	888			1	COLLI PESARESIS BIANCO
	B106				A	195			2	COLLI PESARESIS FOCARA PINOT NERO
	B106				A	999			2	COLLI PESARESIS FOCARA ROSSO
	B106				B	888			1	COLLI PESARESIS RONCAGLIA BIANCO
	B106				X	999			3	COLLI PESARESIS ROSATO O ROSE'
	B106				X	999			2	COLLI PESARESIS ROSSO
	B106				X	218			2	COLLI PESARESIS SANGIOVESE
	B106				X	TRE			1	COLLI PESARESIS TREBBIANO
	B278				X	888			1	ESINO BIANCO
	B278				X	999			2	ESINO ROSSO
	B165				X	888			1	FALERIO
	B165				X	184			1	FALERIO PECORINO
	B375				X	999			2	I TERRENI DI SANSEVERINO MORO
	B375				X	999			2	I TERRENI DI SANSEVERINO ROSSO
	B224				X	111			2	LACRIMA DI MORRO D'ALBA
	B337				X	181			1	TERRE DI OFFIDA PASSERINA
	B380				X	999			2	PERGOLA ROSSO
	B380				X	999			3	PERGOLA ROSATO
	B380				X	009			2	PERGOLA ALEATICO
	B027				X	150			2	ROSSO CONERO
B041				X	999			2	ROSSO PICENO	
B041				X	218			2	ROSSO PICENO SANGIOVESE	
B041				A	999			2	ROSSO PICENO SUPERIORE	

Handwritten signature

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Descrizione
	Codice Denominazione				Codice Sottozona	Codice Varietale			Codice Colore	
	B393				X	999			2	SAN GINESIO ROSSO
	B393				X	262			2	SAN GINESIO SPUMANTE
	B374				X	262			2	SERRAPETRONA
	B042				X	254			1	VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI
	B042				A	254			1	VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI CLASSICO
	B029				X	254			1	VERDICCHIO DI MATELICA
IGT	C022				X	019			2	MARCHE BARBERA
	C022				X	888			1	MARCHE BIANCO
	C022				X	042			2	MARCHE CABERNET FRANC
	C022				X	043			2	MARCHE CABERNET SAUVIGNON
	C022				X	298			1	MARCHE CHARDONNAY
	C022				X	095			1	MARCHE GRECHETTO
	C022				X	146			2	MARCHE MERLOT
	C022				X	181			1	MARCHE PASSERINA
	C022				X	193			1	MARCHE PINOT BIANCO
	C022				X	194			1	MARCHE PINOT GRIGIO
	C022				X	195			2	MARCHE PINOT NERO
	C022				X	999			3	MARCHE ROSATO
	C022				X	999			2	MARCHE ROSSO
	C022				X	218			2	MARCHE SANGIOVESE
	C022				X	221			1	MARCHE SAUVIGNON
C022				X	TRE			1	MARCHE TREBBIANO	